

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1159 DEL 10/07/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa LAURA ESPOSITO

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa PAOLA VESCOVI

OGGETTO: CONFERIMENTO DI QUATTRO INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI NATURA LIBERO PROFESSIONALE A MEDICI CHIRURGHI DA ASSEGNARE ALLE STRUTTURE DI ACCETTAZIONE E PRONTO SOCCORSO DEI PRESIDI OSPEDALIERI AZIENDALI DI CUI AL BANDO N. 32/2026.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Giovanni Carretta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 1211/26

Il Direttore dell'UOC Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- il fabbisogno di medici nella disciplina di medicina d'emergenza-urgenza di questa Azienda conta attualmente 4 posti vacanti la cui copertura è già stata autorizzata dall'Area Sanità e Sociale della regione Veneto con nota prot. n. 122669 del 10 marzo 2025;
- l'Azienda non dispone di ulteriori graduatorie utilizzabili per l'assunzione di personale dipendente, e non è stato possibile ricorrere all'utilizzo di graduatorie di concorso a disposizione delle altre Aziende del Servizio sanitario regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- al fine di coprire il fabbisogno di medici necessario alla continuità dell'assistenza sulle ventiquattro ore nelle unità operative di accettazione e pronto soccorso, questa Azienda ha fatto ricorso a contratti di collaborazione con medici libero professionisti;
- ai sensi delle disposizioni dettate per l'anno 2026 dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 186 del 24 marzo 2026, l'Azienda dispone, tra le altre, di quattro autorizzazioni al conferimento di incarichi a medici libero professionisti a supporto delle unità operative di accettazione e pronto soccorso degli ospedali aziendali, concesse dall'Area Sanità e Sociale con nota n. 322673 del 10 giugno 2026.

Considerato che:

- con deliberazione n. 465 del 13 marzo 2026 - bando n. 32/2026 è stata indetta una procedura selettiva per il conferimento di incarichi di collaborazione di natura libero professionale a medici chirurghi da assegnare alle Strutture di Accettazione e Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana con scadenza prevista per il 31 dicembre 2026 e formazione di liste periodiche di idonei;
- nell'ambito della suddetta selezione, al giorno 2 luglio 2026 risultavano pendenti le seguenti candidature:

CANDIDATO
1) BECKERT TRINKEL GUSTAVO
2) BIAGETTI GIACOMO
3) BIONDA ALESSANDRA EUGENIA
4) BRAGANCA WINTHER DIANA
5) PORCU ELEONORA
6) SAVEGNAGO CRISTINA
7) STEFANI ELENA
8) ZACCARIA CARLO FRANCESCO

- l'UOC Gestione risorse umane, a seguito di verifica della regolarità degli elementi formali e della sussistenza dei requisiti previsti dal bando, ha accertato che tutti i candidati risultano in possesso dei requisiti previsti, ad esclusione del dr. BECKERT TRINKEL Gustavo, della dr.ssa BRAGANCA WINTHER Diana, della dr.ssa SAVEGNAGO Cristina e del dr. ZACCARIA Carlo Francesco, le cui candidature risultano carenti nei requisiti e che gli interessati si riservano di riproporre con le necessarie integrazioni, e ha provveduto a trasmettere alla commissione esaminatrice le candidature validamente pervenute per la valutazione dei relativi curricula;

- con verbale di riunione del giorno 2 luglio 2026, conservato agli atti della procedura selettiva, la commissione esaminatrice nominata con deliberazione n. 551 del 27 marzo 2026 ha attestato l'idoneità dei quattro candidati suddivisi nell'elenco dei medici specialisti e non specialisti:

ELENCO MEDICI SPECIALISTI

1) BIAGETTI GIACOMO.

ELENCO MEDICI NON SPECIALISTI

1) BIONDA ALESSANDRA EUGENIA

2) PORCU ELEONORA;

3) STEFANI ELENA.

- il Direttore sanitario, vista la necessità di garantire le esigenze rappresentate dalle unità operative di Pronto Soccorso e considerato che gli incarichi libero professionali di cui trattasi consentiranno di eliminare progressivamente le esternalizzazioni in essere, ha espresso parere favorevole al conferimento dell'incarico in favore dei medici richiesti con note del 6 luglio 2026 dal Direttore della UOC Direzione medica Santorso per le unità operative di pronto soccorso aziendali.

Preso atto che:

- a fronte dell'accertata indisponibilità di personale dipendente, l'articolo 7, comma 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come successivamente modificato e integrato, consente alle pubbliche amministrazioni di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, per esigenze a cui non possono far fronte con personale in servizio;
- il Piano socio sanitario 2019-2023 approvato con la legge regionale del Veneto 28 dicembre 2018, n. 48, ha previsto la possibilità per le Aziende del Servizio sanitario regionale del Veneto di ricorrere alla conclusione di incarichi di collaborazione libero professionale anche per l'esercizio dell'ordinaria attività istituzionale necessaria ad assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Dato atto che:

- l'incarico libero professionale si perfeziona con la stipula del contratto individuale di collaborazione, secondo lo schema allegato al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- l'Amministrazione e il collaboratore cureranno, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formazione del rapporto;
- gli incarichi avranno durata commisurata alle disposizioni normative vigenti; in particolare: i contratti dei medici reclutati ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 avranno durata pari a dodici mesi, i contratti dei medici reclutati ai sensi dell'art. 2 bis, comma 1 e 3, del d.l. 18/2020 e ai sensi dell'art. 12 del d.l. 34/2023 avranno durata massima pari a sei mesi, fatto salvo il perdurare delle condizioni normative di cui all'art. 2 bis, commi 1 e 3 del d.l. 18/2020 e dell'art. 12 del d.l. 34/2023, nonché di eventuali successive modifiche o proroghe della disposizione stessa che consentano il permanere del rapporto;
- il contratto è risolto anche prima della scadenza qualora l'azienda sia in grado di disporre per lo svolgimento della stessa attività assunzioni con contratto di lavoro subordinato;
- ferma l'autonomia nell'esecuzione dell'incarico, il professionista dovrà assicurare la presenza necessaria a garantire le attività concordate con il dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale svolgerà la propria collaborazione; in particolare, secondo le indicazioni della direzione aziendale:
 - i medici reclutati, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e ai sensi dell'art. 2 bis, comma 1 e 3, del d.l. 18/2020 potranno effettuare fino a un massimo di 10 accessi mensili di dodici ore ciascuno come da indicazioni del Direttore della UOC di riferimento;

- i medici in formazione specialistica reclutati ai sensi dell'art. 12 comma 2 del d.l. 34/2023 svolgeranno un'attività pari a 8 ore settimanali, come da indicazioni del Direttore della UOC di riferimento;
- il compenso previsto, che si intende lordo e omnicomprensivo e assorbe qualsivoglia ipotesi di rimborso spese o altre indennità comunque denominate, in linea con quanto disposto dalla DGR n. 580 del 27 maggio 2024, è pari a:
 - euro 80,00 orari lordi e omnicomprensivi per tutti i medici in possesso del diploma di specializzazione;
 - euro 40,00 orari lordi e omnicomprensivi per tutti i medici privi del diploma di specializzazione;
- la liquidazione delle competenze è effettuata sulla base della fattura emessa e della relazione dell'attività svolta, munite del visto di approvazione del Direttore dell'unità operativa e del Direttore della UOC Direzione medica del Presidio ospedaliero presso i quali si è svolta la collaborazione;
- il professionista sarà soggetto, per quanto compatibili, agli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento" applicabile, in particolare per quanto riguarda l'informativa sugli interessi finanziari e gli eventuali conflitti di interessi che insorgessero nel corso dell'incarico.

Dato atto altresì che:

- per quanto riguarda la spesa prevista per l'incarico in parola si ritiene prudente vincolare un impegno di 143.300,00 euro;
- il conferimento degli incarichi di cui trattasi è coerente agli strumenti della programmazione trimestrale dell'acquisizione del personale previsti dalle disposizioni regionali e rientra nel limite del costo complessivo previsto dal Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026-2028 adottato in via definitiva con deliberazione n. 140 del 30 gennaio 2026 e facente parte del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028 adottato con deliberazione n. 154 del 30 gennaio 2026.

Visti:

- l'articolo 7, comma 6 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza;
- l'articolo 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 in materia di controllo della spesa delle consulenze e collaborazioni;
- la L.R. 28 dicembre 2018 n. 48 approvazione del Piano socio sanitario 2019-2023;
- il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026-2028 adottato in via definitiva con deliberazione n. 140 del 30 gennaio 2026 e facente parte del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028 adottato con deliberazione n. 154 del 30 gennaio 2026;
- la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 186 del 24 marzo 2026;
- la DGRV 580 del 27 maggio 2024;
- il regolamento aziendale per gli incarichi di lavoro autonomo approvato con deliberazione n. 206 del 28 febbraio 2018.

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" propone, con riferimento all'esito della selezione di cui al bando 32/2026, di conferire quattro incarichi di collaborazione libero professionale come segue: al dr. BIAGETTI Giacomo quale medico in possesso del diploma di specializzazione ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, alla dr.ssa BIONDA Alessandra Eugenia e alla dr.ssa STEFANI Elena, quali medici privi del diploma di specializzazione

rispettivamente ai sensi dell'art. 2 bis, comma 1 e 3, del d.l. 18/2020 e alla dr.ssa PORCU Eleonora, quale medico privo del diploma di specializzazione ai sensi dell'art. 12 comma 2 del d.l. 34/2023.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare l'esito della selezione effettuata in data 2 luglio 2026 nell'ambito dell'avviso di procedura selettiva per il conferimento di incarichi di collaborazione di natura libero professionale di cui al bando n. 32/2026, dando atto del giudizio di idoneità dei quattro candidati suddivisi nell'elenco dei medici specialisti e non specialisti:

ELENCO MEDICI SPECIALISTI

- 1) BIAGETTI GIACOMO.

ELENCO MEDICI NON SPECIALISTI

- 1) BIONDA ALESSANDRA EUGENIA;
 - 2) PORCU ELEONORA;
 - 3) STEFANI ELENA.
2. di conferire, per le specifiche motivazioni evidenziate nelle premesse, quattro incarichi di collaborazione di natura libero professionale come segue: al dr. BIAGETTI Giacomo, quale medico in possesso del diploma di specializzazione ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 della durata di dodici mesi, alla dr.ssa BIONDA Alessandra Eugenia e alla dr.ssa STEFANI Elena, quali medici privi del diploma di specializzazione rispettivamente ai sensi dell'art. 2 bis, comma 1 e 3, del d.l. 18/2020 e alla dr.ssa PORCU Eleonora, quale medico privo del diploma di specializzazione ai sensi dell'art. 12 del d.l. 34/2023 della durata massima di sei mesi, fatto salvo il perdurare delle condizioni normative di cui all'art. 2 bis, commi 1 e 3 del d.l. 18/2020 e dell'art. 12 comma 2 del d.l. 34/2023, nonché di eventuali successive modifiche o proroghe della disposizione stessa che consentano il permanere del rapporto;
 3. di approvare le condizioni previste per l'espletamento degli incarichi di cui trattasi per come indicate nelle premesse e che vengono riprodotte negli schemi dei contratti di collaborazione allegati al presente provvedimento del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
 4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 con le modificazioni successivamente intervenute;
 5. di imputare la relativa spesa, stimata in complessivi euro 143.300,00 al conto del costo del personale del bilancio economico preventivo secondo la seguente tabella:

<i>anno</i>	<i>conto</i>	<i>descrizione</i>	<i>programma di spesa</i>	<i>impegno euro</i>
2026	BA1400000	altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	programma di spesa 127 relativo alle collaborazioni libero professionali di natura sanitaria	88.500,00

2027	BA1400000	altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	programma di spesa 127 relativo alle collaborazioni libero professionali di natura sanitaria	54.800,00
------	-----------	---	---	-----------

6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.

CONTRATTO INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE
(artt. 2222 e segg. del Codice Civile)

in qualità di medico chirurgo da assegnare alle Strutture di Accettazione e Pronto Soccorso aziendali

nr. ____ di reg. contr. del _____

Premesso che:

- con deliberazione n. 465 del 13 marzo 2026 è stato indetto un avviso di procedura selettiva per il conferimento di incarichi di collaborazione di natura libero professionale a medici chirurghi da assegnare alle Strutture di Accettazione e Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana - bando n. 32/2026;
- con deliberazione n. ____ del ____ 2026 è stato dato atto dell’esito della selezione compiuta sulle domande di partecipazione pervenute e il/la dr./dr.ssa _____, nato/a a _____ (____) il giorno _____, è stato/a individuato/a quale professionista al/alla quale conferire l’incarico di collaborazione libero professionale di cui trattasi, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001.

Tutto ciò premesso e ritenuto, richiamati i presupposti di fatto e giuridici indicati nella deliberazione sopra indicata,

F R A

L’AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA con sede in Via dei Lotti n. 40 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) rappresentata dal Direttore generale e legale rappresentante *pro tempore* dott. Giovanni Carretta, nato a Padova (PD) il giorno 11.11.1970, codice fiscale: CRRGNN70S11G224R, domiciliato presso: Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”, Via dei Lotti, 40 – Bassano del Grappa

E

- cognome e nome:
- luogo di nascita:
- data di nascita:
- codice fiscale:
- partita iva:
- residente a:
(d’ora in avanti indicato come “*il professionista*”)

si conviene e si stipula quanto segue:

1) OGGETTO DELL’INCARICO

L’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana” conferisce al professionista, in qualità di medico chirurgo in possesso in possesso dei requisiti previsti dal bando di procedura selettiva in premessa indicato, che accetta, l’incarico individuale di collaborazione di natura libero professionale ex art. 2222 e seguenti del codice civile e dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 a supporto delle unità operative di Accettazione e Pronto Soccorso dei presidi ospedalieri aziendali.

Il suddetto incarico decorre **dal giorno** _____ e ha durata di dodici mesi, con **scadenza il giorno** _____.

Per l’espletamento dell’incarico, il professionista afferirà alla UO _____ (con possibilità di spostamento presso le altre sedi aziendali in caso di necessità).

Per la realizzazione degli obiettivi dell’incarico, ferma restando l’autonomia nell’esecuzione degli incarichi, il professionista dovrà assicurare la presenza necessaria a garantire le attività concordate con il Responsabile dell’Unità operativa presso la quale svolgerà la propria collaborazione, rendendosi disponibile ad effettuare un massimo di ____ accessi mensili di massimo dodici ore ciascuno.

2) COMPENSO

Il compenso previsto è di euro 80,00 orari lordi e omnicomprensivi a fronte dell'impegno di presenza richiesto per tutti i medici in possesso di specializzazione.

Il compenso riconosciuto al professionista assorbe qualsivoglia ipotesi di rimborso spese o altre indennità comunque denominate.

La liquidazione delle competenze sarà effettuata su presentazione della fattura emessa dal professionista, accompagnata da una relazione sull'attività svolta vistata dal Direttore dell'Unità operativa unitamente al visto di approvazione del Direttore della UOC Direzione medica del Presidio ospedaliero presso il quale si è svolta l'attività oggetto della richiesta di liquidazione.

3) AUTONOMIA DEL PROFESSIONISTA

Le parti danno reciprocamente atto che il rapporto disciplinato dal presente contratto ha natura di collaborazione libero-professionale", ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile e non implica l'instaurazione sotto alcun profilo di un rapporto di impiego.

Nello svolgimento del proprio incarico il professionista opera con autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica.

L'incarico ha ad oggetto il conferimento di attività professionale e non comporta l'esercizio in via esclusiva, da parte del professionista, delle competenze di amministrazione e gestione, né l'attribuzione di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione e non costituisce pertanto conferimento di incarico di funzione dirigenziale ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e successive modificazioni intervenute.

Il professionista assume la piena e completa responsabilità connessa all'esercizio delle prestazioni professionali previste nel presente contratto.

Il rischio dell'attività professionale grava sul professionista, che provvederà a proprie spese alle necessarie coperture assicurative sollevando l'Azienda da eventuali conseguenze derivanti da infortunio, malattia professionale e responsabilità civile verso terzi per dolo e colpa grave.

Il professionista dichiara che il proprio stato di salute è compatibile con l'incarico di cui al presente contratto e solleva l'Azienda da ogni responsabilità in merito.

4) RECESSO DAL CONTRATTO

In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, i pagamenti saranno dilazionati, fatta salva la facoltà dell'Azienda di assegnare al professionista un termine per adempiere ai sensi dell'articolo 2224 del Codice civile, decorso inutilmente il quale l'Azienda potrà recedere dal contratto.

Il presente contratto potrà inoltre essere risolto da entrambe le parti contraenti in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, mediante dichiarazione scritta con preavviso di 15 giorni. Il mancato rispetto del termine di preavviso può comportare l'applicazione di una penale commisurata al valore economico delle ore di presenza già programmate e non svolte nel periodo di mancato preavviso.

Il contratto si intenderà infine risolto di diritto in caso di:

a) gravi, oggettive e ripetute inadempienze da parte del professionista;

b) cause di forza maggiore;

c) in caso di riscontro di situazioni di conflitto di interessi, ancorché potenziali, rispetto agli interessi e ai fini istituzionali del committente.

In conformità a quanto previsto dalla legge regionale del Veneto n. 48 del 18 dicembre 2018 di approvazione del piano socio sanitario regionale 2019-2023, il contratto è risolto anche prima della scadenza qualora l'azienda sia in grado di disporre - per lo svolgimento della stessa attività - assunzioni con contratto di lavoro subordinato.

5) DISPOSIZIONI FINALI

Il professionista si impegna ad osservare le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché le ulteriori disposizioni di legge e regolamentari inerenti gli obblighi di comportamento compatibili con il rapporto di collaborazione che con il presente contratto si va a instaurare.

Nell'esecuzione dell'incarico il professionista è tenuto al segreto professionale e al rispetto di ogni norma deontologica, legislativa e consuetudinaria che inibisca la diffusione delle informazioni inerenti il trattamento dei dati personali.

Il professionista si impegna a uniformare la propria condotta e a rendere le proprie prestazioni professionali in ottemperanza ai principi e alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice per la tutela dei dati personali" con le modificazioni successivamente intervenute, il rispetto dei quali costituisce modalità essenziale dello svolgimento dell'attività lavorativa.

Il professionista dichiara di essere informato che il codice di comportamento dei pubblici dipendenti, il codice disciplinare, l'informativa sulla privacy nonché tutte le informazioni relative all'organizzazione aziendale sono reperibili sul sito istituzionale dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana e di ricevere copia del codice di comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" pubblicato sia sul sito internet che sul sito intranet dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia agli art. 2222 e seguenti del codice civile.

Il presente documento, composto di un unico foglio di quattro facciate, redatto in bollo con oneri a carico del prestatore d'opera, sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, 2° comma, e art. 10, Parte II tariffe, del D.P.R. 26.04.1986, nr. 131. L'imposta di bollo sulla fattura, ove dovuta, è a carico dell'emittente.

Luogo e data: _____

il professionista

Il Direttore generale
dott. Giovanni CARRETTA

CONTRATTO INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE
(artt. 2222 e segg. del Codice Civile)

in qualità di medico chirurgo da assegnare alle Strutture di Accettazione e Pronto Soccorso aziendali

nr. ____ di reg. contr. del _____

Premesso che:

- con deliberazione n. 465 del 13 marzo 2026 è stato indetto un avviso di procedura selettiva per il conferimento di incarichi di collaborazione di natura libero professionale a medici chirurghi da assegnare alle Strutture di Accettazione e Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana - bando n. 32/2026;
- con deliberazione n. ____ del ____ 2026 è stato dato atto dell’esito della selezione compiuta sulle domande di partecipazione pervenute e il/la dr./dr.ssa _____, nato/a a _____ (____) il giorno _____, è stato/a individuato/a quale professionista al/alla quale conferire l’incarico di collaborazione libero professionale di cui trattasi, ai sensi dell’art. _____.

Tutto ciò premesso e ritenuto, richiamati i presupposti di fatto e giuridici indicati nella deliberazione sopra indicata,

F R A

L’AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA con sede in Via dei Lotti n. 40 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) rappresentata dal Direttore generale e legale rappresentante *pro tempore* dott. Giovanni Carretta, nato a Padova (PD) il giorno 11.11.1970, codice fiscale: CRRGNN70S11G224R, domiciliato presso: Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”, Via dei Lotti, 40 – Bassano del Grappa

E

- cognome e nome:
- luogo di nascita:
- data di nascita:
- codice fiscale:
- partita iva:
- residente a:

(d’ora in avanti indicato come “*il professionista*”)

si conviene e si stipula quanto segue:

1) OGGETTO DELL’INCARICO

L’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana” conferisce al professionista, in qualità di medico chirurgo in possesso in possesso dei requisiti previsti dal bando di procedura selettiva in premessa indicato, che accetta, l’incarico individuale di collaborazione di natura libero professionale ex art. 2222 e seguenti del codice civile e dell’art. _____ a supporto delle unità operative di Accettazione e Pronto Soccorso dei presidi ospedalieri aziendali.

Il suddetto incarico decorre **dal giorno** _____ e ha durata di sei mesi, con **scadenza il giorno** _____, fatto salvo il perdurare delle condizioni normative di cui all’art. 2 bis, commi 1 e 3 del d.l. 18/2020 e di eventuali successive modifiche o proroghe della disposizione stessa che consentano il permanere del rapporto.

Per l’espletamento dell’incarico, il professionista afferirà alla UO _____ (con possibilità di spostamento presso le altre sedi aziendali in caso di necessità).

Per la realizzazione degli obiettivi dell’incarico, ferma restando l’autonomia nell’esecuzione degli incarichi, il professionista dovrà assicurare la presenza necessaria a garantire le attività concordate con il Responsabile dell’Unità operativa presso la quale svolgerà la propria collaborazione, rendendosi disponibile ad effettuare un massimo di ____ accessi mensili di massimo dodici ore ciascuno.

2) **COMPENSO**

Il compenso orario previsto è di euro 40,00 lordi e omnicomprendivi. Il compenso riconosciuto al professionista assorbe qualsivoglia ipotesi di rimborso spese o altre indennità comunque denominate.

La liquidazione delle competenze sarà effettuata su presentazione della fattura emessa dal professionista, accompagnata da una relazione sull'attività svolta vistata dal Direttore dell'unità operativa e dal Direttore della UOC Direzione medica del Presidio ospedaliero, presso i quali si è svolta l'attività oggetto della richiesta di liquidazione.

3) **AUTONOMIA DEL PROFESSIONISTA**

Le parti danno reciprocamente atto che il rapporto disciplinato dal presente contratto ha natura di collaborazione libero-professionale”, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile e non implica l'instaurazione sotto alcun profilo di un rapporto di impiego.

Nello svolgimento del proprio incarico il professionista opera con autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica.

L'incarico ha ad oggetto il conferimento di attività professionale e non comporta l'esercizio in via esclusiva, da parte del professionista, delle competenze di amministrazione e gestione, né l'attribuzione di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione e non costituisce pertanto conferimento di incarico di funzione dirigenziale ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e successive modificazioni intervenute.

Il professionista assume la piena e completa responsabilità connessa all'esercizio delle prestazioni professionali previste nel presente contratto.

Il rischio dell'attività professionale grava sul professionista, che provvederà a proprie spese alle necessarie coperture assicurative sollevando l'Azienda da eventuali conseguenze derivanti da infortunio, malattia professionale e responsabilità civile verso terzi.

Il professionista dichiara che il proprio stato di salute è compatibile con l'incarico di cui al presente contratto e solleva l'Azienda da ogni responsabilità in merito.

4) **RECESSO DAL CONTRATTO**

In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, i pagamenti saranno dilazionati, fatta salva la facoltà dell'Azienda di assegnare al professionista un termine per adempiere ai sensi dell'articolo 2224 del Codice civile, decorso inutilmente il quale l'Azienda potrà recedere dal contratto.

Il presente contratto potrà inoltre essere risolto da entrambe le parti contraenti in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, mediante dichiarazione scritta con preavviso di 15 giorni. Il mancato rispetto del termine di preavviso può comportare l'applicazione di una penale commisurata al valore economico delle ore di presenza già programmate e non svolte nel periodo di mancato preavviso.

Il contratto si intenderà infine risolto di diritto in caso di:

- a) gravi, oggettive e ripetute inadempienze da parte del professionista;
- b) cause di forza maggiore;
- c) in caso di riscontro di situazioni di conflitto di interessi, ancorché potenziali, rispetto agli interessi e ai fini istituzionali del committente.

In conformità a quanto previsto dalla legge regionale del Veneto n. 48 del 18 dicembre 2018 di approvazione del piano socio sanitario regionale 2019-2023, il contratto è risolto anche prima della scadenza qualora l'azienda sia in grado di disporre - per lo svolgimento della stessa attività - assunzioni con contratto di lavoro subordinato.

5) **DISPOSIZIONI FINALI**

Il professionista si impegna ad osservare le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché le ulteriori disposizioni di legge e regolamentari inerenti gli obblighi di comportamento compatibili con il rapporto di collaborazione che con il presente contratto si va a instaurare.

Nell'esecuzione dell'incarico il professionista è tenuto al segreto professionale e al rispetto di ogni norma deontologica, legislativa e consuetudinaria che inibisca la diffusione delle informazioni inerenti il trattamento dei dati personali.

Il professionista si impegna a uniformare la propria condotta e a rendere le proprie prestazioni professionali in ottemperanza ai principi e alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice per la tutela dei dati personali” con le modificazioni successivamente intervenute, il rispetto dei quali costituisce modalità essenziale dello svolgimento dell'attività lavorativa.

Il professionista dichiara di essere informato che il codice di comportamento dei pubblici dipendenti, il codice disciplinare, l'informativa sulla privacy nonché tutte le informazioni relative all'organizzazione aziendale sono reperibili sul sito istituzionale dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana e di ricevere copia del codice di comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” pubblicato sia sul sito internet che sul sito intranet dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia agli art. 2222 e seguenti del codice civile.

Il presente documento, composto di un unico foglio di quattro facciate, redatto in bollo con oneri a carico del prestatore d'opera, sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, 2° comma, e art. 10, Parte II tariffe, del D.P.R. 26.04.1986, nr. 131. L'imposta di bollo sulla fattura, ove dovuta, è a carico dell'emittente.

Luogo e data: _____

il professionista

Il Direttore generale
dott. Giovanni CARRETTA

dr./dr.ssa _____
nato/a in _____
residente in _____
comune di _____
Codice Fiscale: _____

Il presente contratto disciplina la Sua collaborazione presso l'Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana" con sede in Via dei Lotti n. 40 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI), rappresentata dal Direttore generale e legale rappresentante *pro tempore* dott. Giovanni Carretta, nato a Padova (PD) il giorno 11.11.1970, codice fiscale: CRRGNN70S11G224R, domiciliato presso: Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana", Via dei Lotti, 40 – Bassano del Grappa, ai sensi dell'articolo 12, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.

Al rapporto di collaborazione si applicano le seguenti condizioni:

1. l'incarico avrà decorrenza dal giorno ____ 2026 e scadenza il giorno ____ 202__; nessuna attività, comunque richiesta o sollecitata, potrà essere prestata per conto dell'Azienda U.L.S.S. prima di aver apposto la firma di accettazione delle presenti condizioni e della relativa data di sottoscrizione;
2. l'attività sarà prestata presso le strutture di accettazione e pronto soccorso dell'Azienda U.L.S.S., secondo la disponibilità espressa e previa intesa con il Direttore dell'UOC Accettazione e pronto soccorso;
3. l'attività prevista dall'incarico è espletata esclusivamente al di fuori degli obblighi di presenza imposti dalla frequenza della scuola di specializzazione con un massimo di otto ore di presenza settimanale in Azienda; non è consentita la programmazione settimanale di attività concomitante presso diverse unità operative, anche se resa al di fuori obblighi di presenza imposti dalla frequenza della scuola di specializzazione, oltre il limite di otto ore previsto; l'eventuale eccedenza oraria non dà luogo a compenso;
4. l'eventuale accesso alle mense aziendali è consentito alle condizioni previste per l'utenza esterna;
5. il compenso orario per la collaborazione di cui trattasi è stabilito in euro 40,00 lordi e onnicomprensivi; la liquidazione delle competenze sarà effettuata sulla base della relazione dell'attività svolta (con la certificazione del relativo orario di presenza effettiva), corredata dalla prevista documentazione di natura fiscale; la documentazione dovrà essere vistata per approvazione dal Direttore dell'UOC Accettazione e pronto soccorso ove l'attività è stata espletata;
6. le parti danno reciprocamente atto che il rapporto disciplinato dal presente contratto ha natura di prestazione di lavoro autonomo e non implica l'instaurazione sotto alcun profilo di un rapporto di impiego;
7. lo svolgimento dell'incarico è effettuato con autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica ma comporta il coordinamento dell'attività con quella del personale dipendente ovvero degli altri collaboratori presenti, secondo quanto concordato con il Direttore dell'UOC Accettazione e pronto soccorso;
8. l'incarico ha ad oggetto il conferimento di attività professionale e non comporta l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, né l'attribuzione di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione e non costituisce pertanto conferimento di incarico di funzione dirigenziale ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e successive modificazioni intervenute;
9. il professionista provvede a curare ogni adempimento di natura fiscale, tributaria e contributiva di propria competenza, comunicando tempestivamente all'Unità operativa complessa "Gestione Risorse Umane" il relativo regime al quale assoggettare il compenso dell'attività svolta;
10. in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, i pagamenti saranno dilazionati, fatta salva la facoltà dell'Azienda di assegnare un termine per adempiere ai sensi dell'articolo 2224 del Codice civile, decorso inutilmente il quale l'Azienda potrà recedere dal contratto;
11. il presente contratto potrà inoltre essere risolto da entrambe le parti contraenti in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, mediante dichiarazione scritta con preavviso di 15 giorni; il mancato rispetto del termine di preavviso può comportare l'applicazione di una penale commisurata al valore economico delle ore di presenza già programmate e non svolte nel periodo di mancato preavviso;
12. il contratto si intenderà infine risolto di diritto in caso di:
a) gravi, oggettive e ripetute inadempienze;
b) cause di forza maggiore;
c) accertato conflitto di interessi, ancorché potenziale, rispetto agli interessi e ai fini istituzionali del committente;
13. il professionista dichiara che il proprio stato di salute è compatibile con l'incarico di cui al presente contratto e solleva l'Azienda da ogni responsabilità in merito; l'Azienda verifica la sola idoneità tecnico professionale del / della professionista in ragione dei titoli posseduti e dell'esperienza maturata e fornisce, a mezzo del Servizio di prevenzione e protezione, informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; l'esclusione degli obblighi di sorveglianza sanitaria a carico dell'Azienda non esime il /la professionista dal rispetto dagli adempimenti previsti da specifiche disposizioni di legge; si

richiamano, in particolare, le disposizioni previste all'articolo 114 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che detta disposizioni in merito agli obblighi previsti per i lavoratori autonomi che svolgono attività in ambienti soggetti a esposizione da radiazioni ionizzanti; il / la professionista può chiedere di beneficiare, con oneri a proprio carico, della sorveglianza sanitaria del medico competente o del medico autorizzato dell'Azienda;

14. il professionista assume la piena e completa responsabilità connessa all'esercizio delle prestazioni professionali previste nel presente contratto; deve comunicare all'Azienda la sussistenza e i dati identificativi di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile estesa anche ai casi di colpa grave per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, la cui responsabilità è a carico del / della professionista;

15. per la tutela delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro, l'INAIL (con nota U.INAIL.15000.18/11/2021.0006344, acquisita al protocollo dell'Azienda n. 97152 del 22 novembre 2021) ha confermato che sono esclusi dalla tutela previdenziale i collaboratori autonomi iscritti agli albi professionali, i quali hanno pertanto il dovere di attestare l'esistenza di idonea copertura assicurativa in proprio sollevando l'Azienda da ogni responsabilità al riguardo;

16. il contratto obbliga le parti a osservare le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché le ulteriori disposizioni di legge e regolamentari inerenti gli obblighi di comportamento in servizio compatibili con il rapporto di collaborazione che con il presente contratto si va a instaurare;

17. il contratto obbliga al rispetto del segreto professionale e di ogni norma deontologica, legislativa e consuetudinaria che inibisca la diffusione delle informazioni delle quali si viene a

conoscenza o a disposizione in connessione all'espletamento dell'incarico;

18. il contratto impegna inoltre a uniformare la propria condotta e a rendere le proprie prestazioni professionali in ottemperanza ai principi e alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice per la tutela dei dati personali" con le modificazioni successivamente intervenute, il rispetto dei quali costituisce modalità essenziale dello svolgimento dell'attività;

19. ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Europeo 2016/679 e dal vigente decreto legislativo n. 196/2003, il Direttore / Responsabile dell'unità operativa interessata autorizza il trattamento dei dati personali in relazione alle materie di competenza della struttura di assegnazione, nell'ambito delle mansioni conferite e nel rispetto delle istruzioni operative dell'Azienda; l'autorizzazione al trattamento dei dati dovrà essere rinnovata in ciascuna delle diverse strutture nelle quali l'attività sarà svolta;

20. con la firma del contratto, le parti si rilasciano quietanza in merito all'assolvimento degli obblighi di informativa relativi al codice di comportamento aziendale, all'informativa sulla privacy nonché a tutte le informazioni relative all'organizzazione che sono reperibili sul sito istituzionale dell'Azienda;

21. per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia agli art. 2222 e seguenti del codice civile;

22. il presente contratto, redatto in bollo con oneri a carico del prestatore d'opera, sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, e art. 10, Parte II tariffe, del D.P.R. 26.04.1986, nr. 131; l'imposta di bollo sulla fattura, ove dovuta, è a carico dell'emittente.

LUOGO E DATA:

firma del professionista

Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana"
Il Direttore generale
dott. Giovanni Carretta